

SEGRETERIA GENERALE
Responsabile della
Prevenzione della
Corruzione e della
Trasparenza

Prot. ID: 481295 25/03/2019 ZPA

Ai Dirigenti

e p.c. Alla Presidente della Provincia

LORO INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA

OGGETTO: CIRCOLARE N. 3/2019 – SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE n. 20/2019: INCOSTITUZIONALE L'OBBLIGO GENERALIZZATO DI PUBBLICARE ON LINE I DATI SU REDDITO E PATRIMONIO DEI DIRIGENTI PUBBLICI.

Con sentenza n. 20/2019, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1-bis, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nella parte in cui estende a tutti i titolari di incarichi dirigenziali nella pubblica amministrazione, a qualsiasi titolo conferiti, nonché ai loro più stretti congiunti gli stessi obblighi di pubblicazione previsti per i titolari di incarichi politici dall'art. 14, comma 1, lettera f) dello stesso decreto legislativo.

La pubblicazione riguarda, in particolare, i dati patrimoniali ricavabili dalla dichiarazione dei redditi e da apposite attestazioni sui diritti reali sui beni immobili e mobili iscritti in pubblici registri, sulle azioni di società e sulle quote di partecipazione a società.

Questi dati, in base alla disposizione censurata dalla Corte Costituzionale, dovevano essere diffusi attraverso i siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni ed essere trattati secondo modalità che ne avessero consentito l'indicizzazione, la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web e anche il loro riutilizzo.

Il sopra descritto obbligo di pubblicazione viene preservato per i titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall'art. 19, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 165/2001: tali commi individuano due particolari categorie di incarichi dirigenziali, quelli di Segretario generale di ministeri e di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali (comma 3) e quelli di funzione dirigenziale di livello generale (comma 4).

La Corte Costituzionale, invece, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1-ter, del D.Lgs. n. 33/2013, ai sensi del quale l'amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, per ciascun dirigente, l'ammontare degli emolumenti

complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, nonché ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1-bis, dello stesso decreto legislativo, nella parte in cui prevede che le pubbliche amministrazioni pubblichino per tutti i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, i dati di cui all'art. 14, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013, ovvero i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica, gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici.

Si ricorda che la questione di costituzionalità era stata sollevata dal TAR Lazio, accogliendo il ricorso di alcuni dirigenti del Garante per la protezione dei dati personali, che avevano impugnato le note con cui il Segretario generale del Garante richiedeva loro, ai fini della conseguente pubblicazione sul sito web dell'Autorità, i dati previsti dall'art. 14, comma 1, lettere c) ed f) del D.Lgs. n. 33/2013. In particolare, nell'ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale, il TAR Lazio aveva ritenuto "rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1 bis e comma 1 ter, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, inseriti dall'art. 13, comma 1, lett. c), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, nella parte in cui prevedono che le Pubbliche amministrazioni pubblichino i dati di cui all'art. 14, comma 1, lett. c) ed f) dello stesso decreto legislativo anche per i titolari di incarichi dirigenziali, per contrasto con gli artt. 117, comma 1, 3, 2 e 13 Cost."

Nelle more della definizione del giudizio così pendente, o comunque di un intervento legislativo chiarificatore, l'ANAC, con delibera n. 382 del 12 aprile 2017, aveva sospeso la pubblicazione nei siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche dei dati relativi di cui all'art. 14, comma 1, lett. c) ed f) del D.Lgs. n. 33/2013. Inoltre, con comunicato del 07 marzo 2018, il Presidente dell'ANAC aveva reso nota la decisione del Consiglio dell'Autorità di sospendere la pubblicazione dei dati di cui all'art. 14, comma 1-ter, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 33/2013, in attesa della definizione della questione di legittimità costituzionale sopra richiamata.

In questa sede, vengono evidenziati i tratti salienti del ragionamento giuridico che la Corte Costituzionale ha posto a fondamento della sentenza n. 20/2019.

- L'art. 14, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 33/2013 è dichiarato incostituzionale nella parte in cui estende a tutti i dirigenti pubblici, senza alcuna distinzione, gli stessi obblighi di pubblicità dei dati reddituali e patrimoniali previsti per i titolari di incarichi politici. L'equiparazione dei dirigenti pubblici con i titolari di incarichi politici (originari destinatari della previsione di cui all'art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013) e l'assenza di qualsiasi differenziazione tra le figure dirigenziali, in ordine al livello di potere decisionale o gestionale, si pone in contrasto con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. e con il principio di proporzionalità, cardine della tutela dei dati personali.
- La Corte evidenzia come il legislatore nazionale non abbia operato correttamente il dovuto bilanciamento tra le contrapposte esigenze di riservatezza dei dati personali, intesa come diritto a controllare la circolazione delle informazioni riferite alla propria persona, e quella di trasparenza, intesa come diritto dei cittadini al libero accesso ai dati ed alle informazioni detenute dalle pubbliche amministrazioni. Entrambe le esigenze sono degne di adeguata valorizzazione, ma nessuna delle due passibile di eccessiva compressione.
- Come rileva la Corte, le esigenze di controllo democratico non possono travolgere il diritto fondamentale alla riservatezza delle persone fisiche, dovendo sempre essere

rispettato il principio di proporzionalità. A questa stregua, l'onere di pubblicazione dei dati relativi al patrimonio ed al reddito dei dirigenti pubblici, pur essendo funzionale all'obiettivo della trasparenza, risulta sproporzionato rispetto alla finalità principale perseguita, ovvero quella di lotta alla corruzione nella Pubblica Amministrazione. Si tratta, infatti, di dati che non necessariamente risultano in diretta connessione con l'espletamento dell'incarico affidato. Essi offrono, piuttosto, un'analitica rappresentazione della situazione economica personale dei soggetti interessati e dei loro più stretti familiari. Peraltro, la loro pubblicazione non può essere giustificata, come avviene invece per i titolari di incarichi politici, dalla necessità di rendere conto ai cittadini di ogni aspetto della propria condizione economica e sociale allo scopo di mantenere saldo, durante il mandato, il rapporto di fiducia che alimenta il consenso popolare.

- La Corte pone in evidenza, inoltre, come l'assenza di qualsiasi differenziazione tra le figure dirigenziali, in relazione al ruolo, alle responsabilità ed alla carica ricoperta, sia in contrasto con il principio di uguaglianza ed anche con il principio di proporzionalità. Il legislatore, di conseguenza, avrebbe dovuto operare distinzioni in rapporto al grado di esposizione dell'incarico pubblico al rischio di corruzione e all'ambito di esercizio delle relative funzioni, in quanto la pubblicazione di quantità così massicce di dati non agevola affatto la ricerca di quelli più significativi, anche a fini anticorruttivi. Al contrario, questa rischia di generare "opacità per confusione", oltre che di stimolare forme di ricerca tendenti unicamente a soddisfare mere curiosità.
- La Corte, al fine di indicare una diversa soluzione più idonea a bilanciare i citati diritti antagonisti, nonché di garantire, insieme al diritto alla privacy, la tutela minima delle esigenze di trasparenza amministrativa, ha identificato quei titolari di incarichi dirigenziali, ai quali gli obblighi di pubblicazione sopra descritti possano applicarsi. In particolare, si tratta dei dirigenti apicali delle amministrazioni statali (previsti dall'art. 19, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 165/2001). L'attribuzione a questi dirigenti di compiti di elevatissimo rilievo propositivi, organizzativi, di gestione di risorse umane e strumentali, nonché si spesa renderebbe ragionevole che, solo per loro, siano mantenuti, allo stato, gli obblighi di pubblicazione dei dati relativi al patrimonio ed al reddito.
- La Corte inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1-ter, del D.Lgs. n. 33/2013, ai sensi del quale l'amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, per ciascun dirigente, l'ammontare degli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, nonché ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 33/2013, nella parte in cui prevede che le pubbliche amministrazioni pubblichino i dati di cui all'art. 14, comma 1, lettera c), dello stesso decreto legislativo anche per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti. L'obbligo di pubblicazione viene, quindi, preservato per tutti i dirigenti pubblici relativamente ai compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica, nonché per le spese relative ai viaggi di servizio ed alle missioni pagate con fondi pubblici.
- In vista della trasformazione della P.A. in una "casa di vetro", il legislatore può prevedere strumenti che consentano a chiunque di accedere liberamente alle informazioni purché, però, la loro conoscenza sia ragionevolmente ed effettivamente collegata all'esercizio di un controllo sia sul corretto perseguimento delle funzioni istituzionali sia sull'impiego virtuoso delle risorse pubbliche. Come evidenziato dalla Corte, ciò vale certamente per l'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica, per

i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica, nonché per le spese relative ai viaggi di servizio ed alle missioni pagate con fondi pubblici.

Per quanto sopra rappresentato, si comunica che si darà attuazione alle indicazioni risultanti dal dispositivo della sentenza della Corte Costituzionale n. 20/2019, procedendo a rendere definitiva la sospensione della pubblicazione nel sito istituzionale dei dati reddituali e patrimoniali relativi ai Dirigenti dell'Ente ed ai loro più stretti congiunti. Mentre, in relazione ai compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica, alle spese di viaggi di servizio ed alle missioni pagate con fondi pubblici, nonché ai dati relativi agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, si conferma la continuità della pubblicazione degli stessi, per ciascun Dirigente, nel sito web dell'Amministrazione provinciale.

Di seguito, si riporta il link alla pagina del sito web della Corte Costituzionale, in cui è possibile consultare la sentenza della Corte Costituzionale n 20/2019:

https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2019&numero=20

Distintamente.=

IL SEGRETARIO GENERALE RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA F.to DR. FABRIZIO ANNIBALI

FA/SC/fa/sc